



del 30 maggio 2026



Rinnovo contrattuale 2025 – 2027 Riunione del Tavolo tecnico

Nella mattinata del 26 maggio si è svolto un ulteriore incontro tecnico volto alle verifiche e valutazioni sulle tabelle relative alle ipotesi di destinazione delle risorse per il rinnovo del contratto.

In premessa, il SIULP ha evidenziato che, dinanzi a un deficit del potere d'acquisto che i poliziotti trasciano da anni, non vi è nulla di cui compiacersi rispetto alle risorse messe a disposizione dall'Esecutivo per il rinnovo del

contratto delle Forze dell'Ordine. Purtroppo, l'impegno del Governo di reperire ulteriori risorse rispetto a quelle già stanziare per il 2027, ha visto la proposta del SIULP di impegnare eventuali somme per la specificità direttamente sulla Previdenza

Dedicata, oggi unica strada percorribile per la definizione nel più breve tempo possibile del contratto, quanto meno per permettere che le somme vadano ad incrementare gli stipendi dei poliziotti il prima possibile, senza restare nelle casse dello Stato.

Ecco perché il SIULP ha chiesto alla Parte Pubblica di accelerare al massimo i passaggi burocratici: le risorse, ad oggi ampiamente insufficienti per garantire un reale recupero economico, devono arrivare subito nelle tasche dei colleghi che ogni giorno garantiscono la sicurezza del Paese tra mille sacrifici. Sul punto appare almeno soddisfacente la convergenza emersa anche dalle altre OO.SS. sulla posizione del SIULP in merito alla necessità di chiudere il contratto quanto prima. Resta il fatto che le somme stimate tradiscono pesantemente le aspettative delle donne e degli uomini in divisa.

Il punto più grave dell'intera trattativa risiede nella totale e continua mancanza di stanziamenti destinati a riconoscere la specificità del comparto. La bozza attuale continua a non prevedere alcuna risorsa per valorizzare la peculiarità, la professionalità e il sacrificio quotidiano delle donne e degli uomini delle Forze dell'Ordine.

Se i numeri appena descritti rappresentano una base contabile asfittica, la nostra battaglia si concentra sulle troppe questioni ancora lasciate inspiegabilmente al palo. A partire dalla PREVIDENZA DEDICATA, la quale, pur non rientrando nelle trattative, resta il tema più sentito e non più rimandabile. Il SIULP, ancora una volta, ha chiesto con forza lo sblocco immediato delle coperture necessarie e l'avvio di un tavolo di confronto specifico su questo tema, vitale per le Forze dell'Ordine, senza il quale il nostro futuro previdenziale rimarrà privo di tutele reali.

Altrettanto inaccettabile è la situazione sul fronte delle indennità connesse alla nostra specificità, dove non si registrano aggiornamenti da ormai 24 anni. L'ultimo intervento strutturale risale al 2002: nel frattempo il mondo è profondamente cambiato, le minacce si sono evolute e i carichi di lavoro sono drasticamente aumentati, a fronte di compensi rimasti anacronistici.

In sintesi, l'ipotesi presentata oggi prevede, a regime dal 2027, un'attestazione del punto parametrico a 207,20 (oggi 195,50), un incremento medio mensile complessivo pari a 188,11 euro. Per quanto riguarda la gestione delle risorse residue, il SIULP ha proposto che quelle relative all'anno 2025 confluiscono sull'indennità pensionabile (soluzione che non genererebbe l'effetto trascinarsi sullo straordinario), mentre per l'anno 2026 l'allocazione sarà sul parametro.

Il SIULP ha chiesto, infine, che eventuali residui di risorse derivanti dal superamento della procedura di infrazione siano destinati direttamente al finanziamento della previdenza dedicata.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

[26/05 - 37° corso di formazione per nomina a vice sovrintendente della P. di S. Nomina alla qualifica di vice sovrintendente](#)

[26/05 - Circolare Campo Estivo Tor di Quinto - Anno 2026](#)

[27/05 - Disposizioni concernenti l'impiego del personale della P. di S. all'estero](#)

[28/05 - Circolare corso incident commander 2026](#)

[28/05 - Concorso interno 1447 Vice Sovrintendenti Polizia. 38° Corso 2022. Sedi e preferenze.](#)

Esito Riunione per la definizione del FESI 2025 – 28 maggio 2026

Nella mattinata odierna, presenti tutte le delegazioni delle organizzazioni maggiormente rappresentative, si è svolta la riunione conclusiva per la definizione della piattaforma conclusiva del FESI2025, prodromica alla firma dell'intesa ed all'avvio delle procedure di accredito degli importi.

L'accordo si è concluso sulla base della seguente articolazione delle voci di spesa:

Voce	Beneficiari	N. Turni	Media turni	Importo lordo/dip.	Totale
Reperibilità	36.074	487.864	13,52	€ 17,50	€ 8.537.620,00
Servizi in alta montagna	1.993	46.389	23,28	€ 6,40	€ 296.889,60
Produttività collettiva	94.352	21.504.110	227,91	€ 6,63 al giorno	€ 142.572.249,30
Cambio turno	67.077	421.490	6,28	€ 10,00	€ 4.214.900,00
Cambio turno Reparto Mobile	5.126	57.359	11,19	€ 50,83/mese	€ 2.915.557,97
TOTALE					€ 158.537.216,87

È da segnalare che, per evitare l'insorgenza di controverse interpretazioni formulate in alcune realtà periferiche, nel testo verrà fatta espressa menzione del diritto ad ottenere l'attribuzione dell'indennità di presenza giornaliera anche per le assenze fruitive in applicazione dell'istituto del congedo previsto dall'art. 42, comma 5 del D.L.vo 151/2001 (congedo fino a due anni per assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità).

Resta ora da definire l'accordo per l'indennità Info-Investigativa, anche quella per l'anno 2024, che si è ritenuto di rinviare ad un successivo momento per la necessità di giungere alla individuazione degli uffici che ne saranno destinatari. Quanto a quella per il 2025, occorrerà poi attendere che le risorse aggiuntive, pari a 9 milioni e 300 mila euro circa, provenienti da accantonamenti contrattuali, vengano rese disponibili sui capitoli di bilancio. Verranno in proposito fissati prossimi incontri per chiudere anche l'intesa relativa a questa nuova voce.

L'ipotesi di intesa sarà quanto prima inviata al Mef ed all'ufficio Centrale di Bilancio per le verifiche di compatibilità finanziaria, passaggio necessario alla sottoscrizione. Se, come è ragionevole supporre, si riusciranno ad ultimare gli incombeni preparatori entro il mese di giugno, l'accredito agli interessati sarà, come di prassi, regolato con la mensilità di luglio per quanto riguarda le indennità indicate nella tabella. Quanto invece all'esigibilità dell'indennità Info Investigativa occorrerà attendere la conclusione delle relative intese che, come detto, sono in corso d'opera.

L'omologazione dell'autovelox non è condizione necessaria per la legittimità delle sanzioni.

Il principio è stato enunciato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, che ha stabilito che una multa per eccesso di velocità resta valida anche in assenza di omologazione se il dispositivo è stato regolarmente tarato e sottoposto a controlli.

Si tratta di una inversione di indirizzo, rispetto ad altre pronunce (Cass. n. 1332/2025, n. 10505/2024 e n. 20913/2024), dei giudici di legittimità.

La vicenda nasce dal ricorso di un automobilista sanzionato due volte per eccesso di velocità, a distanza di pochi giorni. In primo grado, il Giudice di Pace gli aveva dato ragione, ritenendo illegittime le multe per via della mancata omologazione dell'autovelox. Successivamente, però, il Tribunale ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del Comune e riconoscendo la validità delle sanzioni anche con un dispositivo solo "approvato".

Arrivato in Cassazione, il caso ha avuto un esito definitivo sfavorevole per l'automobilista.

I giudici della Cassazione hanno confermato la validità delle multe, chiarendo un principio chiave: ciò che conta è che l'apparecchio sia stato sottoposto a regolare taratura e verifiche periodiche di funzionamento. Nell'ordinanza si sottolinea, infatti, che i dispositivi di rilevazione della velocità devono essere controllati periodicamente, a prescindere dal fatto che funzionino automaticamente o con la presenza di operatori. Inoltre, in caso di contestazione spetta all'amministrazione dimostrare l'omologazione iniziale, la regolare taratura periodica. Tra un controllo e l'altro non devono passare più di 12 mesi. In conclusione, se in passato la mancanza di omologazione poteva essere un elemento decisivo per ottenere l'annullamento della multa, da oggi per contestare una sanzione sarà fondamentale verificare soprattutto se l'autovelox è stato tarato correttamente e se i controlli sono stati effettuati con regolarità. Se questi requisiti sono rispettati, anche un dispositivo non omologato può rendere valida la multa.

Attuazione procedure concorsuali Ispettore Sup. e scorrimento idonei concorso 411 Vice Ispettori.

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 25 maggio 2026, dalla Segreteria Nazionale:

“avverto il dovere e la profonda responsabilità istituzionale di sottoporre alla Sua autorevole attenzione e alla Sua collaudata sensibilità una questione di straordinaria gravità che corre il rischio, se non risolta in tempo reale, di provocare un corto circuito organizzativo di gravoso impatto e di difficile soluzione in tempi accettabili.

Si tratta di una deriva che, se non arginata con fermezza, rischia di compromettere in modo imminente e irreversibile l'architettura organizzativa, la tenuta motivazionale e l'efficacia operativa dell'azione istituzionale della Polizia di Stato.

Nel merito mi riferisco, in particolare, al progressivo svuotamento quantitativo e qualitativo in cui versa il ruolo degli Ispettori.

Il recente quadro normativo introdotto dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, recante disposizioni urgenti per la funzionalità delle Forze di Polizia, ha tracciato una prima e lodevole linea di intervento. La previsione di procedure concorsuali straordinarie per complessivi 4.200 posti per l'accesso alla qualifica di Ispettore Superiore, ripartiti tra le annualità 2026 e 2027 per ragioni di limite degli stanziamenti esistenti, rappresenta senza dubbio un segnale di attenzione da parte del legislatore che però non è risolutivo. Infatti, la lungimiranza del dettato normativo rischia di rimanere una sterile enunciazione di principio qualora l'Amministrazione non proceda ad una immediata e concreta decretazione dei relativi bandi. Al contempo, si rende necessaria una profonda e sinergica riflessione sulla sostenibilità complessiva di quello che, storicamente e strutturalmente, costituisce la vera “spina dorsale” investigativa e di coordinamento delle complesse attività della nostra istituzione.

La crisi d'organico che affligge il ruolo degli Ispettori ha ormai ampiamente superato i livelli di guardia, assumendo i contorni di una vera e propria emergenza. Sul piano dei ruoli apicali, la situazione delle qualifiche di Sostituto Commissario e di Ispettore Superiore è a dir poco drammatica. Parliamo di figure che non rappresentano soltanto il vertice operativo delle nostre strutture, ma che fungono da cerniera insostituibile e cinghia di trasmissione della catena di comando all'interno degli uffici investigativi, delle Questure e delle specialità sul territorio. La loro carenza si traduce quotidianamente in un sovraccarico insostenibile quando non diviene un corto circuito che rischia di annullare l'efficacia stessa dell'azione dispiegata.

Per arginare questo declino e garantire l'inderogabile tenuta degli standard di sicurezza che il Paese ci chiede, il SIULP ritiene fondamentale che l'Amministrazione agisca contemporaneamente su due fronti, speculari ma strettamente interconnessi. È necessario unire la rapida elevazione del personale interno alla necessaria e urgente alimentazione della base d'ingresso del ruolo. Quest'ultima, che a normativa vigente paga un dazio insostenibile per i tempi che occorrono per formare i Vice Ispettori provenienti dall'esterno, è oggi plasticamente rappresentata dalla graduatoria degli idonei del concorso per 411 Vice Ispettori.

Lo scorrimento integrale della graduatoria dei 411 Vice Ispettori costituisce, in tal senso, una misura di più rapida attuazione, di assoluto buon senso amministrativo e di minor costo procedurale per ossigenare, immediatamente, gli uffici territoriali, valorizzando al contempo il merito e l'aspirazione di donne e uomini che hanno già superato iter concorsuali.

Su un piano di paritetica urgenza, chiediamo pertanto l'emanazione ad horas del bando per i primi 1.800 posti di Ispettore Superiore, relativi all'annualità 2026, auspicando che si possano ridurre al minimo fisiologico i tempi di istruttoria concorsuale. Giacché solo operando con celerità e in modo simmetrico sull'alimentazione del ruolo e sui meccanismi di raggiungimento delle qualifiche apicali si potrà recuperare quell'architettura ordinamentale minima a garantire funzionalità del sistema e garanzia delle azioni da dispiegare a contrasto della criminalità e a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Signor Capo della Polizia, la transizione ordinamentale rappresenta l'ultima finestra temporale utile, l'ultimo crinale strategico per governare un fenomeno d'inerzia demografica e professionale che mette a repentaglio la tenuta e la qualità stessa della nostra missione istituzionale. Il SIULP, forte della propria vocazione di sindacato di proposta e di responsabilità, è pronto a fare la propria parte in ogni sede pattizia e contrattuale. Ecco perché facciamo appello a Lei, Confidando fermamente nella Sua nota autorevolezza e nella sua determinazione esortandoLa affinché si proceda senza indugio. L'Amministrazione ha oggi l'occasione, mi permetto di dire anche il dovere, di dare un segnale vigoroso di riscatto, di efficienza e di concreta valorizzazione delle donne e degli uomini che la compongono e che rappresenta il primo e migliore capitale della Polizia di Stato.

Certo che saprà valutare al meglio e con la celerità che il caso richiede quanto appena rappresentato, voglia gradire cordialissimi saluti con i sensi della più profonda stima e con rinnovato spirito di costruttiva collaborazione”.

Truffa dei falsi rimborsi fiscali

L'Agenzia delle Entrate ha segnalato una nuova campagna di phishing attiva: circolano e-mail fraudolente che, usando il nome e il logo ufficiali dell'amministrazione, invitano i destinatari a fornire dati personali e bancari con la promessa di un presunto rimborso relativo alla dichiarazione dei redditi 2025. L'Agenzia si dichiara totalmente estranea a queste comunicazioni e invita a non cliccare su nessun link.

Il messaggio fraudolento arriva da un indirizzo mittente che richiama l'Agenzia delle Entrate ma non appartiene ai domini istituzionali. Il testo informa il destinatario di un presunto rimborso legato alla dichiarazione dei redditi 2025 e include un link che conduce a una pagina costruita per imitare graficamente il portale dell'Agenzia delle Entrate. La

somiglianza visiva con il sito ufficiale è studiata per abbassare la soglia di sospetto, in particolare nei giorni immediatamente successivi all'apertura della campagna dichiarativa.

La truffa si svolge in due fasi. Nella prima alla vittima vengono chiesti nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail e numero di telefono. Nella seconda, una volta compilato il modulo iniziale, la pagina richiede i dati della carta di credito o di debito.

Si tratta di una tecnica progressiva: la prima richiesta, apparentemente innocua, serve a costruire fiducia prima di arrivare all'obiettivo reale. Per chi ha già ricevuto false e-mail fiscali nelle scorse settimane il messaggio può risultare familiare, ma la campagna attuale aggiunge la richiesta esplicita dei dati della carta.

L'Agenzia delle Entrate non invia mai e-mail che richiedano dati personali o bancari, né comunica rimborsi tramite messaggi di posta elettronica: qualsiasi credito fiscale è verificabile esclusivamente nell'area riservata del portale ufficiale, accessibile con SPID, CIE o CNS all'indirizzo agenziaentrate.gov.it. Chi riceve un messaggio di questo tipo deve cestinarlo senza cliccare su alcun link e senza compilare nessun modulo.

In caso di dubbi, l'Agenzia invita a consultare la pagina "Focus sul phishing" sul sito istituzionale, aggiornata con tutti gli avvisi attivi, oppure a segnalare l'e-mail sospetta all'indirizzo phishing@agenziaentrate.it.

(Fonte: Agenzia delle Entrate)

Illegittima la raccolta di dati biometrici sulla base del semplice sospetto di reato

Il principio è enunciato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 19 marzo 2026 nella causa C-371/24 (Comdribus), sulla base dell'interpretazione dell'articolo 10 della Direttiva (UE) 2016/680, letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 8 della stessa direttiva e con gli articoli 47 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte chiarisce che la mera esistenza di "ragioni plausibili" per sospettare una persona della commissione di un reato non è sufficiente a giustificare la raccolta sistematica dei suoi dati biometrici.

La vicenda trae origine da una manifestazione non autorizzata a Parigi, durante la quale alcuni attivisti climatici erano stati fermati dalla polizia. Uno di loro, pur avendo fornito le proprie generalità, si era rifiutato di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici e fotografici e di comunicare il codice di sblocco del telefono. Il rifiuto gli era costato una condanna pecuniaria, poi sottoposta al vaglio della Corte di appello di Parigi, che ha investito della questione i giudici di Lussemburgo i quali hanno sentenziato che una normativa nazionale che preveda la raccolta sistematica dei dati biometrici di chiunque sia sospettato di un reato è incompatibile con il diritto dell'Unione, salvo che le finalità della raccolta siano definite in modo specifico e preciso e che l'autorità competente valuti caso per caso il requisito della "stretta necessità".

Il principio di minimizzazione, sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), impone infatti che i dati siano "adeguati, pertinenti e non eccedenti" rispetto alle finalità perseguite. Non solo: il trattamento è lecito, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva, solo se necessario per un compito specifico di prevenzione o repressione dei reati.

Ne deriva che la raccolta non può essere automatica né generalizzata, ma deve essere giustificata da circostanze concrete, valutando anche alternative meno invasive.

Inoltre, le autorità devono motivare il perché la raccolta dei dati biometrici sia "strettamente necessaria". La motivazione garantisce l'effettività del diritto al ricorso tutelato dall'articolo 47 della Carta.

Quanto alle conseguenze del rifiuto di sottoporsi alla raccolta, la Corte ammette la possibilità di sanzioni penali, ma a condizione che la raccolta dei dati sia conforme ai requisiti dell'articolo 10. In altre parole, non può esserci automatismo sanzionatorio.

Inoltre, la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità, richiamato dall'articolo 49 della Carta. È quindi necessario verificare, anche in questo caso, che la misura sia effettivamente necessaria e adeguata rispetto all'obiettivo perseguito.

(Fonte: Corte di Giustizia UE)

Detrazioni fiscali 2026 per spese scolastiche

La Legge di Bilancio 2025 ha aggiornato i limiti di detraibilità delle spese scolastiche mantenendo invariata la struttura della detrazione al 19%, ma ampliandone la portata economica per le famiglie.

Per le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie il legislatore ha innalzato il limite massimo detraibile per ciascun alunno a 1.000,00 euro annui, rispetto agli 800,00 euro previsti negli anni precedenti, con un conseguente aumento del beneficio fiscale massimo ottenibile, che passa dai precedenti 152,00 euro a 190,00 euro per studente, sempre calcolato nella misura del 19%.

Tale aumento si applica alle spese sostenute nel 2025 e trova concreta applicazione nel modello 730/2026, secondo il meccanismo fisiologico del sistema dichiarativo italiano, in cui le agevolazioni fiscali producono effetti nell'anno successivo rispetto a quello in cui le spese sono state effettuate.

Restano ferme le condizioni essenziali per poter fruire della detrazione, tra cui l'obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici o carte, requisito ormai generalizzato per la maggior parte degli oneri detraibili, e la necessità di conservare idonea documentazione che attesti la spesa sostenuta, elementi che assumono rilievo anche sotto il profilo probatorio in caso di controlli da parte dell'amministrazione finanziaria e che si inseriscono nel più ampio processo di digitalizzazione e tracciabilità dei pagamenti, promosso dal legislatore negli ultimi anni.

Quanto invece alle spese universitarie, il quadro normativo rimane sostanzialmente invariato nella sua struttura di base, ma continua a prevedere un sistema differenziato tra università statali e non statali, in quanto per le prime la

detrazione è riconosciuta sull'intero importo versato, mentre per le seconde si applicano limiti massimi stabiliti annualmente dal MIUR in base all'area disciplinare e alla collocazione geografica dell'ateneo.

Vediamo ora i parametri suddivisi per ciascuna area disciplinare, relativi alle università private:

- Medica: 3.600,00 euro per atenei al nord, 2.900,00 euro per atenei al centro Italia e 2.650,00 euro per atenei al sud;
- Sanitaria: 4.100,00 euro per atenei al nord, 3.100,00 euro per atenei al centro Italia e 3.050,00 euro per atenei al sud;
- Scientifico-tecnologica: 3.700,00 euro per atenei al nord, 2.900,00 euro per atenei al centro Italia e 2.600,00 euro per atenei al sud;
- Umanistico-sociale: 3.200,00 euro per atenei al nord, 2.750,00 euro per atenei al centro Italia e 2.550,00 euro per atenei al sud.

Tra le spese universitarie detraibili rientrano non solo le tasse di immatricolazione e iscrizione, ma anche i contributi per esami, i test di accesso e i corsi di specializzazione o perfezionamento, inclusi master e dottorati. La detrazione spetta non solo per le spese sostenute direttamente dal contribuente, ma anche per quelle riferite ai familiari fiscalmente a carico.

Assicurazione monopattini elettrici

Dal 16 maggio vige l'obbligo della targa per i monopattini elettrici mentre è rinviato al 16 luglio prossimo quello di assicurazione RC. Le FAQ del MIMIT su intestatari, massimali, diritto di rivalsa e il ruolo del contrassegno.

Il MIMIT – che ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti sui nuovi adempimenti (intestatari, coperture, massimali, diritto di rivalsa e il ruolo delle piattaforme digitali coinvolte) – ha aggiornato il calendario di entrata in vigore sdoppiando le date per i due nuovi obblighi.

Il quadro normativo per l'obbligo di assicurazione dei monopattini elettrici si fonda sulla Legge 177/2024 (riforma del Codice della Strada) e sul decreto direttoriale del MIT del 6 marzo 2026, in vigore dal 18 marzo. Il periodo transitorio di 60 giorni si chiude il 16 maggio 2026: da quella data è vietato circolare senza contrassegno; diversamente ci si espone a sanzioni da 100 a 400 euro.

Il contrassegno — il cosiddetto “targhino” — è un adesivo prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, associato al codice fiscale del proprietario e non al numero di telaio: la responsabilità resta quindi in capo alla persona fisica intestataria, anche se a guidare il mezzo è un altro soggetto. La richiesta si fa tramite il Portale dell'Automobilista, con accesso via SPID o CIE, al costo di 8,66 euro.

La piattaforma monopattini del MIT è interoperabile con la piattaforma delle coperture assicurative della Fondazione ANIA: il contrassegno viene associato automaticamente alla polizza, consentendo alle forze dell'ordine verifiche incrociate in tempo reale.

la polizza assicurativa, con relativo contrassegno, può essere richiesta da tutti i maggiorenni e dai minori a partire dai 14 anni; nel caso degli under 18 la domanda deve essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale; In caso di condivisione del monopattino tra più membri della famiglia, è opportuno siglare una polizza RC Auto che copra tutti i conducenti e non solo l'intestatario: in mancanza di tale clausola, un incidente causato da un familiare non indicato in polizza potrebbe non essere coperto;

il massimale minimo previsto dalla legge è pari a 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose, corrispondenti agli stessi minimi del Codice delle Assicurazioni già previsti per autoveicoli, moto e ciclomotori.

Le FAQ MIMIT chiariscono due punti che meritano attenzione prima di sottoscrivere una polizza.

Il primo riguarda il diritto di rivalsa: l'assicurazione può esercitarlo verso il proprietario o verso il conducente effettivo — se diverso — quando il conducente viola gravemente le condizioni di polizza o le norme del Codice della Strada, come nel caso di guida in stato di ebbrezza o uso del veicolo in modo non consentito. Per i monopattini è prudente verificare che la polizza preveda la rivalsa anche in caso di guida senza casco o di trasporto non consentito di un passeggero.

Il secondo riguarda la polizza RC Famiglia: molte coperture di questo tipo escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo di assicurazione RC Auto. Inoltre, la polizza deve riportare il codice del contrassegno identificativo per avere validità legale — requisito che le generiche polizze famiglia non sono configurate per gestire. Tutte le FAQ sono pubblicate sul portale ufficiale del MIMIT.

Decesso caregiver e nuovo congedo biennale

In caso di decesso del familiare caregiver che fruisce del congedo biennale per assistenza occorre verificare quanti mesi di congedo sono stati effettivamente usufruiti dal caregiver deceduto. Se l'intero biennio è già stato consumato, nessun altro parente può accedere al congedo straordinario biennale per assistere la stessa persona disabile. Se invece ne è stata fruita solo una parte, allora i mesi residui restano disponibili per un altro familiare avente diritto.

Invero, il tetto biennale è riferito al familiare assistito e non alla persona che presta assistenza.

Il riferimento normativo è l'articolo 42, comma 5-bis del Dlgs 151/2001, che stabilisce: il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap grave e nell'arco della vita lavorativa. L'INPS conferma che questo limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Il tetto, quindi, si

riferisce alla persona assistita, non al singolo lavoratore che chiede il congedo. Un cambio di caregiver non azzerà il contatore.

Dunque, se il familiare caregiver deceduto aveva usufruito dell'intero biennio, non resta alcun periodo disponibile: la persona disabile ha già ricevuto i due anni di assistenza in congedo a cui ha diritto e nessun altro parente può aggiungerne. Se invece il congedo era stato fruito solo in parte — per esempio 12 o 18 mesi su 24 — i mesi residui non si perdono con il decesso del caregiver.

Un altro familiare avente diritto, in possesso dei requisiti di legge (in primo luogo la convivenza con la persona disabile), può chiedere di utilizzare il periodo ancora disponibile. Bisogna dunque verificare con esattezza quanti mesi siano stati effettivamente fruiti, controllando la documentazione INPS del precedente caregiver. Ricordiamo che il diritto al congedo biennale rispetta un ordine di priorità preciso. Il diritto passa al soggetto successivo solo se quello precedente è mancante, deceduto o affetto da patologie invalidanti:

- il coniuge convivente, o la parte di un'unione civile, o il convivente di fatto;
- il genitore, anche adottivi, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge;
- uno dei figli conviventi, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di entrambi i genitori;
- uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei figli;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente, in via residuale rispetto a tutti i precedenti.

SIULP Bari: Antonio DEL RE eletto nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Bari ha eletto il collega Antonio DEL RE nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neo-eletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Michele SARACINO, un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

**FINO AL
30 GIUGNO
2026**

**SOLDI OGGI,
PAGHI A
SETTEMBRE.**

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 22/2026 del 30 Maggio 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123